

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 05/05/2020

FATTO

Il ricorrente, premesso di aver concluso, in data 22/10/2015, un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. *277) con l'intermediario convenuto, della durata di 120 rate da € 244,00 ciascuna; precisato che il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel novembre 2019, dopo il pagamento di 49 rate; considerato che ha maturato il diritto alla restituzione delle commissioni e degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del contratto, come anche stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'11 settembre 2019, cui ha fatto seguito la decisione del Collegio di Coordinamento del 17 dicembre 2019, n. 26525; infruttuosamente esperito il ricorso, chiede il rimborso di complessivi € 3.799,59, riferiti alla quota non maturata di commissioni e oneri, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, rileva in via pregiudiziale la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il credito derivante dal contratto è stato oggetto di cessione in data 1° agosto 2019, con pubblicazione in G.U. del 10 agosto 2019, in forza della quale non è quindi più titolare del credito, il quale risulta in capo ad altro soggetto, peraltro non iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB. In particolare, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva rispetto al rimborso delle commissioni *up-front*, in quanto riferite ad attività prodromiche alla conclusione del finanziamento, corrisposte ad altro soggetto e mai dallo stesso percepite. Nel merito, chiede il rigetto del ricorso in quanto gli oneri *up-front* non sono suscettibili di restituzione (commissioni di attivazione, spese di istruttoria e commissioni rete esterna); quanto alla commissione di gestione, sostiene essere già stata restituita in sede di conteggio estintivo, secondo il criterio *pro rata* con una



trattenuta di € 50,00 a titolo di spese fisse come indicato nel SECCI. Alla luce di quanto sopra esposto, chiede che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso o comunque che sia disposto il suo rigetto.

DIRITTO

Il Collegio è tenuto preliminarmente a pronunciarsi in ordine all'eccezione di rito sollevata dalla parte resistente, la quale si dichiara priva della legittimazione passiva, in quanto il credito derivante dal contratto controverso sarebbe stato oggetto di cessione a un soggetto non tenuto ad aderire all'Abf. Sul punto, si rileva che risulta agli atti estratto della G.U. del 10.08.2019, in cui viene pubblicato l'atto di cessione di crediti in blocco - fra cui quelli derivanti da contratti di cessione del quinto dello stipendio - dall'intermediario a una società veicolo per le cartolarizzazioni (soggetto non tenuto ad aderire all'Abf); si evidenzia che ai sensi dell'art. 58 TUB, che disciplina le fattispecie di cessione di rapporti giuridici in blocco, la pubblicazione in G.U. produce per il debitore gli effetti di cui all'art. 1264, comma 2, c.c.; che, nell'ambito della sopra descritta operazione, l'intermediario cedente ha conservato unicamente il ruolo di *servicer*, incaricato della gestione e dell'incasso dei crediti oggetto di cessione; che risulta in atti copia del conteggio estintivo relativo al contratto controverso, recante la data del 05.11.2019, successiva alla cessione sopramenzionata; che tale conteggio così come la quietanza liberatoria presentano l'intestazione dell'intermediario convenuto, a cui risulta inoltre destinato il pagamento del capitale residuo. In forza di quanto stabilito dal contratto di cessione, si dovrebbe ritenere che l'intermediario convenuto abbia agito nella mera veste di gestore del credito e non come titolare della relativa posizione giuridica, circostanza questa che doveva essere nota al creditore, in virtù del combinato disposto degli artt. 58 TUB e 1264 c.c. In proposito, secondo l'orientamento prevalente dei Collegi territoriali, permane la legittimazione passiva dell'intermediario che ha assunto la veste di *servicer* nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, quanto meno tutte le volte in cui tale soggetto, in sede di estinzione del finanziamento, abbia incassato somme non dovute (i.e., gli oneri non maturati). Si osserva, infatti, che, in tali circostanze, il *servicer* rappresenta l'effettivo *accipiens* di un indebito oggettivo, in quanto tale tenuto alla restituzione ex art. 2033 c.c. del pagamento ricevuto e non dovuto (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 16433/17). La medesima interpretazione è stata fatta propria anche dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6816/2018, secondo cui "*l'indebito (e la conseguente obbligazione restitutoria) sorge al momento dell'estinzione del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'intero importo previsto dal conteggio estintivo. In questo momento, infatti, il soggetto finanziato, in base al disposto dell'art. 125-sexies – secondo cui, in caso di rimborso anticipato, «il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto» –, dovrebbe corrispondere non già le somme richieste dal finanziatore, ma l'importo calcolato al netto dei costi c.d. recurring. Pagando l'importo più elevato che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti, determina l'insorgenza dell'indebito e la nascita, in quel momento, del credito restitutorio. Non possono pertanto sussistere dubbi in ordine alla circostanza che obbligato alla restituzione sia il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria [...]*". Alla luce delle pregresse considerazioni, il Collegio ritiene sussistente la legittimazione passiva in capo all'intermediario convenuto e respinge, pertanto, l'eccezione in ordine alla inammissibilità del ricorso.

Venendo al merito, il Collegio ricorda preliminarmente il proprio pregresso orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento: a) sono rimborsabili,



per la parte non maturata, le commissioni e gli oneri riferibili a prestazioni da svolgersi nel corso della intera durata del contratto (costi *recurring*), mentre non sono ripetibili le commissioni e gli oneri imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione dell'accordo (costi *up-front*); b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da restituire; c) la somma da restituire viene stabilita secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l'intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi sopraindicati, incluso il premio assicurativo, calcolato anche in applicazione dei criteri previsti nelle condizioni generali di assicurazione purché resi noti *ex ante* (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016, n. 10017/2016, n.10003/2016 e n. 6167/2014).

Tale indirizzo, caratterizzato dalla distinzione tra oneri *up-front* e oneri *recurring*, va oggi rivisitato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18, secondo cui l'art. 16 della direttiva 2008/48 *"deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore"*, senza possibilità di operare differenziazioni; a parere della Corte, l'effettività di tale diritto *"risulterebbe [infatti] sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto"*, considerato che, da un lato, vi può essere *"il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito"*, riducendo *"al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto"*; e che, dall'altro, è *"molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto"*. In materia è intervenuto, quindi, il Collegio di Coordinamento che, con la decisione n. 525/2019, ha formulato il seguente principio di diritto: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*. *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*. *"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda"*. *"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring"*. *"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring"*.

Si ricorda, altresì, che la Banca d'Italia, con le "linee orientative" del 4/12/2019 – al fine di *"favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela"* - ha voluto fornire il seguente *"punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori"*: *"Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti... gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi ... definiti ... up-front"*, il criterio di



rimborso dovrà essere *“proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”*.

Con riguardo alla fattispecie oggetto di esame, si rileva che la parte ricorrente ha chiesto il rimborso, sia nel reclamo che nel ricorso, della parte non maturata delle commissioni e degli oneri non maturati, per l'importo complessivo di € 3.799,59, calcolato secondo il metodo *pro rata temporis*. Secondo il Collegio di Coordinamento, il sistema di calcolo *pro rata*, costantemente utilizzato dall'ABF, può essere preservato per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi, mentre ritiene preferibile che *“per quantificare la quota di costi up front ripetibile [il criterio] sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione”* del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva”.

Da ciò consegue che nel caso di specie il criterio di rimborso debba essere misto: *pro rata temporis* (con percentuale di rimborso: 59,17%), per i costi *recurring* (commissioni di gestione); equitativo (con percentuale di rimborso: 37,29%) per i costi *up-front* (commissioni di attivazione, commissioni rete esterna, spese di istruttoria). Alla luce di quanto sopra esposto si conclude che l'intermediario è tenuto a rimborsare la complessiva somma di € 2.727,03.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.727,03, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA